

**ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO DI MUTUO SOCCORSO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Statuto e Regolamento



Vicenza, 31 maggio 2021



Litogr. di G. Botta, Trieste.

DE GIROLAMO FABRIS

I medici-chirurghi-farmacisti del litorale ungarico
nell'anno 1847.

ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO DI MUTUO SOCCORSO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Cenni storici:

Al 9 giugno 1851 risale la fondazione dell'Istituto Medico-chirurgico-farmaceutico di Mutuo Soccorso di Vicenza, munito di idoneo Statuto e Regolamento dei quali non si possiede copia. La designazione della sede, molto probabilmente in Vicenza, doveva, secondo la normativa dell'epoca, essere stata pubblicata nella Gazzetta Privilegiata di Venezia.

In data 1-12-1871 fu pubblicato presso la Regia Pretura di Vicenza il Testamento del fu dott. Girolamo Fabris (vedi foto), scritto il 27-3-1869; nel Testamento il Dott. G. Fabris nominava erede universale l'Istituto Medico-chirurgico-farmaceutico di Mutuo Soccorso di Vicenza, disponendo che la rendita annua dovrà essere erogata a beneficio dei "Soci impotenti all'assoluto esercizio della professione", giudicati così ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di fondazione, di cui peraltro non si possiede copia, o di altre successive modificazioni regolarmente approvate. I Soci dovevano appartenere agli Ordini Professionali dei Medici, Farmacisti, Veterinari.

Nel 1927 fu pubblicato uno Statuto-Regolamento, l'unico del passato di cui si conosce i contenuti, con alcune precisazioni sugli aventi diritto ai benefici, in base alle quali oltre ai Soci impotenti all'assoluto esercizio della professione, venivano compresi anche i Soci pensionati, le vedove e gli orfani dei Soci, in difficoltà economiche e comunque bisognosi.

Dal 1927 fino all'epoca attuale non risultano pubblicati altri Statuti e Regolamenti.

Le notizie storiche degli ultimi decenni sono vaghe e non documentate negli Archivi degli Ordini professionali di riferimento, ma nel 2012 è stato eletto dall'Assemblea dei Soci un Consiglio Direttivo con lo scopo dichiarato di dare "nuova vita" all'Istituto sistemando tutte le vecchie pendenze dovute alle precedenti gestioni e iniziando un percorso amministrativo in un'ottica di trasparenza e di correttezza amministrativa. Tale operazione è stata correttamente portata a termine dai Consigli direttivi successivi al 2012.

L'assemblea dei Soci in data 12-6-2019 ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, con il principale obiettivo di rinnovare lo Statuto e Regolamento e conseguentemente di iniziare un'attività consona agli scopi previsti nello Statuto stesso.

In data 20 marzo 2020 è stato registrato il nuovo Statuto dell'ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO DI MUTUO SOCCORSO DELLA PROVINCIA DI VICENZA e il giorno 8 Aprile 2021 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il relativo Regolamento Statutario.

Lo Statuto rinnovato e adeguato alle esigenze socio-economiche attuali ha “ lo scopo di aiutare gli associati inabilitati all'esercizio professionale per infortunio, malattia o invalidità al lavoro nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, soprattutto quando non usufruiscono di altre forme assistenziali e previdenziali, o queste siano ritenute insufficienti. Inoltre l'Istituto persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi sempre nell'ambito delle attività di interesse medico, farmaceutico, veterinario. Inoltre l'Istituto può promuovere attività di carattere formativo, educativo e culturale dirette a realizzare finalità in ambito sanitario e di diffusione dei valori di solidarietà” (art. 2 dello Statuto)

Rispetto ai contenuti dei precedenti Statuti, facendo riferimento alle mutate caratteristiche di welfare riferenti ai secoli scorsi e alle esigenze della Società attuale nel suo complesso, è stata allargata l'area delle situazioni e condizioni aventi diritto ai benefici erogati dall'Istituto, ma è stata mantenuta invariata la possibilità che solo gli Associati possano usufruire degli interventi dell'Istituto previsti nel su detto articolo.

Possono essere Associati solo gli appartenenti all'Albo Professionale dei Medici, Farmacisti, Veterinari di Vicenza e provincia.

Vicenza, 31 maggio 2021

Il Presidente
dott. Bruno Maraschin

**STATUTO ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO
DI MUTUO SOCCORSO DELLA PROVINCIA DI VICENZA**



STATUTO

ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

CAPO I – SCOPO ED ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO

ART.1

Fra i Medici, i Farmacisti e i Medici Veterinari della Provincia di Vicenza è costituita una Associazione denominata “**Istituto Medico Farmaceutico della Provincia di Vicenza**”, indicabile come “Istituto Medico Farmaceutico della Provincia di Vicenza ETS” quando consentito ai sensi di legge (d’ora in poi “Istituto”).

ART.2

L'Istituto ha lo scopo di aiutare gli associati inabilitati all'esercizio professionale per infortunio, malattia o invalidità al lavoro nonché in presenza d'inabilità temporanea o permanente, soprattutto quando non usufruiscano di altre forme assistenziali e previdenziali, o queste siano ritenute insufficienti. Inoltre l'Istituto persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi sempre nell'ambito delle attività di interesse medico, veterinario e farmaceutico.

Inoltre l'Istituto può promuovere attività di carattere formativo, educativo e culturale dirette a realizzare finalità in ambito sanitario e di diffusione dei valori di solidarietà.

ART.3

L'Istituto ha la sua sede in Vicenza. Esso ha durata indeterminata.

Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come indicato nell'art. 2.

CAPO II – GLI ASSOCIATI

ART.4

Gli associati sono solo ordinari.

Possono essere associati tutti i Medici, Medici Veterinari e Farmacisti che sono tuttora o sono stati iscritti ai rispettivi Ordini professionali della Provincia di Vicenza per almeno cinque anni.

ART.5

La domanda d'iscrizione deve essere presentata all'ufficio di Presidenza su apposito modulo adottato e fornito dall'Istituto.

ART.6

Gli associati devono corrispondere una quota di ammissione, una tantum, e una quota annuale il cui importo è determinato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea.

ART.7

Perderanno la qualifica di associati dell'Istituto e ne saranno esclusi:
quelli che avranno tratto in errore la Presidenza riguardo l'esattezza degli estremi prescritti per l'ammissione,
quelli che dopo l'ammissione fossero condannati per reato che importi l'interdizione dall'esercizio della professione o comunque infamante,
quelli che fossero in difetto di oltre un'annualità, previa, in tal caso, diffida di pagamento da parte della Presidenza mediante qualsiasi mezzo con prova di ricevimento. Spetta alla Presidenza la facoltà di escludere gli associati che incorressero in una delle condizioni di cui ai commi a-b- c; della deliberata esclusione sarà edotto l'interessato mediante qualsiasi mezzo con prova di ricevimento.

L'associato escluso non potrà appellarsi e si impegna sul proprio onore di accettare la decisione.

In nessun caso l'associato avrà diritto a rimborsi.

Solo agli associati esclusi per difetto di pagamento è lasciata la facoltà di domandare la riammissione.

In tal caso essi potranno essere reinscritti come associati di prima nomina e coi diritti e doveri di questi.

CAPO III - GLI ORGANI SOCIALI

ART.8

Gli Organi sociali sono:

Assemblea degli associati,

Consiglio di Presidenza,

Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese.

ART. 9

L'Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata tramite avviso agli associati da comunicarsi prefe-

ribilmente con posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati oltre a sé. L'Assemblea si riunisce a Vicenza o in altro Comune della Provincia di Vicenza.

L'Assemblea ordinaria si terrà una volta all'anno entro il primo trimestre di ogni anno su convocazione del Presidente.

L'Assemblea straordinaria si terrà ogniqualvolta il Consiglio di Presidenza lo riterrà opportuno ovvero su convocazione motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati con un minimo di cinque associati in regola con il pagamento della quota annuale.

ART.10

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Presidenza,
- b) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- c) l'approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo,
- d) le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti,
- e) le delibere sull'esclusione degli associati,
- f) le delibere sulle modifiche dello statuto,
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- h) le delibere sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Istituto,
- i) l'approvazione della quota di ammissione e della quota annuale degli associati, su proposta del Consiglio di Presidenza.

ART.11

Il Presidente dell'Istituto, o chi ne fa le veci, presiede l'assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Presidenza o da un altro soggetto intervenuto in assemblea e all'uopo incaricato dalla Presidenza.

ART.12

L'assemblea generale ordinaria è validamente costituita purché vi partecipi in prima convocazione almeno meta più uno degli associati fra presenze

e deleghe, e delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti. In seconda convocazione essa potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Le delibere vanno sempre votate a maggioranza semplice degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'assemblea generale straordinaria è validamente costituita purché vi partecipi in prima convocazione almeno meta più uno degli associati fra presenze e deleghe, e delibera con i due terzi dei voti degli intervenuti. In seconda convocazione essa potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei partecipanti, sempre a maggioranza qualificata di due terzi degli intervenuti, personalmente o per delega.

ART.13

Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'assemblea ordinaria ed è costituito da tre a sette membri, solo associati.

Nella prima seduta il Consiglio nominerà al suo interno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere riunite.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni solari ed è rinnovabile senza limiti.

Il Consiglio di Presidenza costituisce l'organo esecutivo dell'Istituto ed è investito della pienezza della gestione e dell'amministrazione dello stesso. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di valersi del parere di professionisti appositamente interpellati.

ART.14

Le sedute del Consiglio di Presidenza avranno luogo ogniqualvolta il Presidente le riterrà opportune o quando gliene fosse fatta domanda motivata da almeno due membri del Consiglio stesso.

ART.15

Per la validità delle sedute del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno tre membri del Consiglio.

Le discussioni sono regolate dal Presidente o da chi ne fa le veci e le deliberazioni seguono a maggioranza di voti degli intervenuti: in caso di parità il voto del Presidente prevale. Le discussioni e le deliberazioni sono verbalizzate a cura del Segretario.

ART.16

Il Segretario è incaricato della corrispondenza, della estensione dei verbali, dell'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Presidenza e dall'assemblea.

ART.17

Il Tesoriere è incaricato delle seguenti mansioni:

- a) custodisce i valori sociali e i libri sociali e provvede all'ordinata tenuta della contabilità,
- b) riscuote i contributi annui degli associati, le quote di ammissione e tutti i redditi patrimoniali,
- c) esegue i pagamenti sopra mandati firmati contestualmente dal Presidente e dallo stesso Tesoriere, fatti salvi i compiti obbligatori delegati al Contabile,
- d) tiene in ordinata evidenza il patrimonio sociale,
- e) compila gli atti di cassa e dei capitali fruttiferi ed i rendiconti da presentarsi alla Presidenza,
- f) risponde di tutti i fondi introitati e della legittimità dei pagamenti,
- g) rende conto al cessare della carica a chi gli succede facendo la consegna della Cassa, delle carte, dei libri sociali e dei documenti mediante verbale sottoscritto da esso e dal suo successore e controfirmato da almeno due membri del Consiglio di Presidenza, che lo custodirà nell'archivio dell'Istituto.

ART.18

Il rappresentante legale dell'Istituto è il Presidente. In caso di suo impedimento temporaneo, il Presidente può delegare un Consigliere. In caso di impedimento definitivo il Consiglio può nominare un delegato provvisorio sino alla nomina di un nuovo Presidente ove necessario per legge.

ART.19

Organo di controllo

L'assemblea nomina un organo di controllo monocratico scelto fra i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, ove necessario per legge.

ART.20

L'organo di controllo ha il compito di controllare i valori sociali, di esaminare i registri e le carte contabili e di presentare all'assemblea ordinaria la relazione sul bilancio consuntivo per quanto riguarda l'andamento finanziario dell'Istituto.

ART.21

I libri sociali da tenersi a cura del Tesoriere, qualora necessario ai sensi di legge, sono:

- a) libro inventari,
- b) libro verbali dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza,
- c) libro degli associati.

ART.22

L'Istituto può essere sciolto per deliberazione dell'assemblea straordinaria. Con la delibera di scioglimento sarà nominato un liquidatore, anche non associato, che provvederà a tutti gli incombenti conseguenti.

Il patrimonio attivo eventualmente residuo sarà destinato conformemente alla volontà dell'Assemblea, ad esempio ad Associazioni tra sanitari o ad altro ente che si occupi di assistenza socio-sanitaria, e comunque ai sensi di legge.

**REGOLAMENTO ISTITUTO MEDICO FARMACEUTICO
DI MUTUO SOCCORSO DELLA PROVINCIA DI VICENZA**



REGOLAMENTO
ISTITUTO MEDICO E FARMACEUTICO DI MUTUO SOCCORSO
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Approvazione dell'Assemblea dei Soci del 08.04.2021

Articolo 1. Applicazione

Titolo I Norme Generali

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire l'applicazione delle direttive contenute nello Statuto e di disciplinare i rapporti tra l'Istituto e i propri soci.

Articolo 2. Scopo e caratteristiche generali dell'Istituto

Nella gestione dei rapporti l'Istituto è obbligato al rispetto del principio della parità di trattamento, salva la facoltà, rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle diverse condizioni dei soci e dalle esigenze dell'Istituto.

Articolo 3. Doveri dei Soci

Ciascun socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento, gli eventuali regolamenti specifici e le deliberazioni sociali. Il socio è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione utile per l'aggiornamento del Libro dei soci e le eventuali cause di decadenza. In assenza, l'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in conseguenza alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza.

Titolo II Ammissione, Recesso, Esclusione

Articolo 4. Requisiti per l'ammissione a socio

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i medici, farmacisti e veterinari iscritti ai rispettivi Albi della Provincia di Vicenza da almeno 5 (cinque) anni o pensionati che siano stati iscritti per almeno 5 (cinque) anni. La perdita della qualità di socio avviene per: recesso, esclusione, causa di morte.

Articolo 5. Procedura di ammissione

a) La domanda di ammissione deve essere predisposta, come da modulo fornito dall'Istituto, per iscritto e presentata o spedita all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Istituto. Non saranno ritenute valide le domande parzialmente o erroneamente compilate. La modulistica potrà subire variazioni e aggiornamenti, pertanto si raccomanda all'aspirante socio di controllare che

sia in possesso di quella vigente. A tal proposito e solo a titolo esemplificativo, l'aspirante socio dovrà allegare alla domanda di ammissione a socio:

- copia contabile del bonifico della quota associativa
- informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali
- autocertificazione di appartenenza all'Ordine professionale
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale e dichiarazione contenente l'email valida dove essere contattato

b) Il Consiglio, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.

c) Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissione e l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda di ammissione e stabilisce ogni altra eventuale formalità

d) La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

e) In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato mediante email o lettera raccomandata a.r.

Articolo 6. Obblighi dei soci

Il socio, all'atto dell'ammissione all'Istituto è tenuto a:

- 1) pagare la quota annuale
- 2) rispettare lo Statuto e il presente regolamento;
- 3) comunicare ogni variazione della propria residenza e/o dell'email;
- 4) partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse dell'Istituto.

Articolo 7. Domanda di Recesso

Il recesso è un'istanza volontaria di risoluzione del rapporto sociale da parte del socio. Il socio può recedere dall'Istituto in qualsiasi momento.

La quota già versata non sarà rimborsata. Eventuali quote non ancora pagate saranno dovute per l'anno in corso al momento del recesso.

La comunicazione del recesso deve essere data all'Istituto a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r. due mesi prima oppure in assemblea verbalizzata senza preavviso.

Articolo 8. Esclusione

Il Consiglio può deliberare l'esclusione del socio in uno o più dei seguenti casi:

- a) il socio non ha eseguito, in tutto o in parte, il pagamento della quota annuale, nonostante l'intimazione da parte degli amministratori;

- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Istituto;
- d) interdizione e inabilitazione del socio dai pubblici uffici;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al socio mediante PEC o lettera raccomandata a.r.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio può opporsi alla delibera di esclusione mediante attivazione delle procedure presso i probi viri.

Titolo III Rapporto con l'esterno

Articolo 13. Richiesta di aiuto e sostegno

- 1) Condizione necessaria per la richiesta di sostegno e/o aiuto all'Istituto è l'assunzione della qualità di socio. Le richieste di sostegno dovranno pervenire al Consiglio tramite un socio
- 2) con i moduli appositamente predisposti dall'Istituto e unitamente ai documenti ritenuti necessari dal Consiglio.
- 3) Le richieste pervenute saranno istruite dal Consiglio. Non saranno prese in considerazione richieste incomplete o errate.
- 4) I dati forniti dal socio devono essere veritieri in tutte le sue parti e sottoscritti dal presentatore.
- 5) I soci possono rivolgersi al Consiglio per ottenere tutte le informazioni in merito alla loro richiesta ed ottenere la necessaria consulenza sia in merito al reperimento e alla tipologia di aiuto

Articolo 14. Concessione dell'aiuto

- a) Il Consiglio si deve pronunciare sulle richieste di aiuto entro sessanta giorni dal ricevimento
- b) In caso di esito positivo da parte del Consiglio, ne viene data tempestivamente comunicazione al Socio. Qualora l'esito fosse negativo, il Consiglio provvede a darne comunicazione, opportunamente motivata, al Socio.

Articolo 15. Reclami, Ricorsi, Conciliazione

I reclami vanno inviati al Consiglio tramite PEC o lettera raccomandata a.r. Il Consiglio si impegna a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo da parte del Socio ed il suo giudizio è inappellabile

Articolo 16. Richieste di intervento finanziario all'Istituto

Ciascun socio può richiedere interventi economici all'Istituto per opere rientranti negli scopi statutari rivolgendosi al Consiglio.

Articolo 17. Disposizioni Finali

Il presente Regolamento è modificabile con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con le sole maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.

Contatti:

referente Dott.ssa Cristina Marin

pec: istitutomedicofarmaceutico@pec.it

e-mail: info@studiolegalepellizzari.it

tel: 0444 540450